




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



**Servizio Studi**

**TESTO A FRONTE**

DDL n. 308-47-188-193-378-1023 e numero 1023

Documento n. 30 - 2021

*Testo a fronte in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*

XVII Legislatura  
17 novembre 2021



## **Servizio Studi**

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 – mail: [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

*Il presente documento intende mettere a confronto due disegni di legge all'attenzione della I Commissione in materia di istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza (IPAB).*

*Nella colonna sinistra della tabella sono riportate le disposizioni del d.d.l. 308-47-188-193-378-1023 (d'ora in avanti denominato 308), articolo per articolo, nella versione esito dell'esame della Commissione.*

*Nella colonna destra della tabella sono riportate le disposizioni del d.d.l. 1023 presentato dal Governo regionale il 15 giugno 2021, in corrispondenza di ciascun articolo del primo disegno di legge. Sono segnalate in grassetto le norme che presentano differenze sostanziali rispetto a quelle corrispondenti del d.d.l. 308.*

*Inoltre, sempre nella colonna a destra si è realizzato un sintetico commento, in corsivo, che illustra le differenze fondamentali tra i due testi, insieme alle notazioni critiche sulle problematicità del testo presentato dal Governo.*

*Si rinvia alla separata nota di lettura per un esame complessivo del disegno di legge 1023 e delle differenze sistematiche più importanti con il testo in precedenza esaminato in Commissione.*

Disegno di legge n. 308-47-188-193-378-1023	Disegno di legge n. 1023
<p style="text-align: center;">Art. 1. Principi e finalità</p> <p>1. La Regione siciliana, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000 n. 328 e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, attua e disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in Associazioni o Fondazioni di diritto privato.</p>	<p><i>La disposizione si presenta a contenuto sostanzialmente analogo, se non per la precisazione che le Istituzioni svolgono attività di prevalente interesse pubblico. Tale precisazione, tuttavia, risente di una certa ambiguità.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 1. Principi generali e finalità</p> <p>1. Le presenti disposizioni, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disciplinano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, attraverso la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASAP, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, <b><u>svolgenti attività di prevalente interesse pubblico.</u></b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. Ambito di applicazione</p> <p>1. Il riordino e la trasformazione di cui alla presente legge riguarda tutte le Istituzioni operanti nella Regione nei settori socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi in ambito scolastico o della prima infanzia, ivi comprese le II.PP.A.B. che non hanno ancora completato le procedure previste dall'articolo 34 della legge 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><i>L'ambito di applicazione è coincidente</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 2. Ambito di applicazione</p> <p>1. Il riordino e la trasformazione di cui alla presente legge riguarda tutte le Istituzioni operanti nella Regione nei settori socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi in ambito scolastico o della prima infanzia, ivi comprese le Istituzioni che non hanno ancora completato le procedure di estinzione di cui all'articolo 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 al momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. Soppressione delle II.PP.A.B. e costituzione delle A.S.A.P.</p> <p>1. Sono istituite le Aziende dei Servizi alla Persona, di seguito denominate A.S.A.P. nel numero massimo di nove che sono di seguito individuate mediante contestuale soppressione delle I.P.A.B., dichiarate con atto declaratorio della Regione siciliana, appartenenti a ciascun ambito provinciale:</p> <p>A.S.A.P n. 1 Agrigento A.S.A.P n. 2 Caltanissetta</p>	<p><i>Il ddl governativo presenta una disciplina del riordino radicalmente diversa rispetto a quella del ddl di iniziativa parlamentare, non privo di profili critici.</i></p> <p><i>Si prevede l'approvazione di un decreto presidenziale che definisca sia i parametri da utilizzare nell'attività di riordino, sia l'attività di riordino stessa. Solo in seguito a tale decreto presidenziale (90 giorni dopo la relativa approvazione) le singole IPAB provvedono alla trasformazione o alla fusione.</i></p> <p><i>Si segnala l'apparente contraddizione tra l'art. 3 co. 2 lett. b), che attribuisce al decreto presidenziale citato il potere di definire quali Istituzioni saranno oggetto di trasformazione, e</i></p>

A.S.A.P n. 3 Catania

A.S.A.P n. 4 Enna

A.S.A.P n. 5 Messina

A.S.A.P n. 6 Palermo

A.S.A.P n. 7 Ragusa

A.S.A.P n. 8 Siracusa

A.S.A.P n. 9 Trapani

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina per ciascun ambito provinciale un commissario straordinario, con onere a carico del bilancio regionale, con il compito di costituire le A.S.A.P. di cui al comma 1.

3. Le A.S.A.P. subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle istituzioni soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché al patrimonio già di titolarità delle istituzioni soppresse. La trascrizione nei pubblici registri del patrimonio immobiliare è esente da imposte.

4. Le deliberazioni relative alla costituzione delle A.S.A.P. sono trasmesse all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per la relativa approvazione.

5. La trasformazione non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

6. Le istituzioni in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 possono trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato.

7. Le istituzioni che ne facciano richiesta, ove sussistano i requisiti di religione e di culto previsti, possono trasformarsi in enti ecclesiastici, ai sensi e per gli effetti della legge 20 maggio 1985, n. 222, in continuità dei servizi e con la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti.

*l'uso dell'espressione "intendono trasformarsi" o "possono deliberare di fondersi" che fanno desumere una qualche discrezionalità per i singoli enti, peraltro contraddetta dalla previsione di un commissariamento. La stessa necessità di attestare i requisiti per la trasformazione in ASAP (art. 3, co. 4) non sembra compatibile con la definizione già nel decreto presidenziale di quali siano gli enti che devono trasformarsi.*

*Potrebbe essere utile chiarire se lo stesso art. 3 co. 2 lett. b) attribuisca al decreto presidenziale il potere di definire quali siano le Istituzioni che, oltre a trasformarsi in ASAP, dovranno fondersi, estinguersi o trasformarsi in enti privati.*

*Ancora, appare contraddittoria la previsione dell'art. 4 co. 1 rispetto a quella di cui all'art. 5, co. 5, dato che dagli stessi presupposti sembrerebbero derivare sia la fusione che la estinzione delle Istituzioni, per cui servirebbe chiarire il rapporto tra le due fattispecie.*

*Con riferimento alla procedura di liquidazione, si segnala che non si rinviene una definizione di "grave dissesto" che ne sarebbe il presupposto ai sensi dell'art. 5, co. 5. Inoltre si sollecita una riscrittura del successivo comma 6, che non individua chiaramente quali siano i requisiti per la nomina dei commissari liquidatori, specie se si tratti di organo monocratico.*

*Occorre segnalare la natura problematica dell'art. 5, co. 3, in materia delle conseguenze dell'estinzione di un'IPAB. Si prevede che il decreto assessoriale di estinzione provveda ad individuare il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell'istituzione, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle tavole di fondazione, il destinatario è individuato in altra Istituzione in via di trasformazione o già trasformata in ASAP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso Comune.*

*Tale previsione potrebbe essere censurata alla luce delle statuizioni della sentenza n. 135/2020 della Corte costituzionale, pronunciata proprio nei riguardi della normativa sulle IPAB siciliane. La sentenza ha censurato la legge regionale sulla procedura di estinzione delle medesime IPAB per gli effetti che tale procedura avrebbe sugli enti subentranti. Sarebbe necessario, secondo la Consulta, che "l'ente subentrante sia*

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

*salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina [...] la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse". Sempre con riferimento all'art. 5, co. 3, sarebbe opportuno chiarire se i lavoratori coinvolti sono quelli assunti mediante selezione pubblica. Infine, andrebbe chiarito cosa avviene nel momento in cui non esistano IPAB compatibili nel territorio comunale, ad esempio prevedendo la liquidazione.*

## TITOLO II

Riordino delle II.PP.A.B.

Art. 3. Trasformazione delle istituzioni

**1. Le Istituzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di adozione del Decreto Presidenziale di cui al comma successivo, si trasformano in ASAP, anche mediante fusione ai sensi dell'articolo 4, ovvero in persona giuridica di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, secondo le procedure e i parametri definiti dallo stesso decreto.**

**2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, individua:**

- a) i parametri organizzativi, economico finanziari e i requisiti dimensionali minimi delle istituende ASAP;**
- b) le Istituzioni che, anche alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, si trasformano in ASAP;**
- c) gli schemi di Statuto delle ASAP;**
- d) i procedimenti di trasformazione, fusione e estinzione delle istituzioni;**
- e) i procedimenti di trasformazione, fusione e estinzione delle ASAP;**
- f) i criteri per la corresponsione di indennità, compensi o gettoni ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASAP, ai componenti l'organo di revisione;**

**g) i parametri, in coerenza alla normativa vigente, per la scelta del revisore unico o di un collegio di revisione;**

**h) modalità della vigilanza e del controllo ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.**

3. Qualora le Istituzioni, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbiano provveduto ad avviare i processi di trasformazione, gli adempimenti previsti vengono svolti da un commissario ad acta, nominato dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, secondo le modalità e i termini di cui alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 recante disposizioni per i commissari di nomina regionale, con il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti finalizzati alla trasformazione, anche attraverso la fusione di cui all'articolo 4, **con oneri a carico delle stesse.**

4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in ASAP deliberano, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui al decreto previsto al comma 2, unitamente alla determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del Titolo II. Le relative deliberazioni sono trasmesse all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per il controllo di competenza.

5. La trasformazione in ASAP è comunque esclusa quando ricorrono le condizioni per l'estinzione ai sensi dell'articolo 5 della presente legge nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

6. Gli enti riordinati, ai sensi della presente legge, in ASAP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle istituzioni da cui derivano.

#### **Art. 4.**

#### **Fusione delle istituzioni**

**1. Nel caso in cui le dimensioni dell'Istituzione non giustifichino il mantenimento della**

personalità giuridica di diritto pubblico, o nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, valutate le eventuali specificità nei servizi offerti, l'esperienza settoriale maturata e/o gli standard qualitativi particolarmente elevati degli stessi, due o più Istituzioni possono deliberare di fondersi in un'unica ASAP, anche al fine di conseguire economie di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Istituzioni interessate assumono, contestualmente all'atto di fusione, il provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 3, sentito il Comune o i Comuni interessati, in un'unica ASAP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti. Le relative deliberazioni sono trasmesse all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per il controllo di competenza. In caso di inerzia, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma, si applica l'art.3, comma 3, della presente legge.

3. In caso di fusione di più Istituzioni, lo statuto dell'ente che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione delle Istituzioni originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. Deve comunque essere assicurato il mantenimento degli standard, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra Istituzioni che abbiano finalità analoghe o convergenti.

#### Art. 5.

#### Estinzione delle istituzioni

1. Le Istituzioni che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari nell'ultimo biennio perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano

più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.

2. L'estinzione è promossa d'ufficio dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sentita l'Istituzione interessata e previo parere del Comune nel cui territorio ha sede legale la stessa, da esprimersi entro trenta giorni. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende reso favorevolmente. La stessa può essere promossa anche dall'organo di amministrazione dell'Istituzione, sentito lo stesso Assessorato, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Entro il medesimo termine, il Comune esprime il proprio avviso in merito all'estinzione. Trascorsi anche tali termini, i relativi pareri si intendono resi favorevolmente.

3. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale, con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato in altra Istituzione in via di trasformazione o già trasformata in ASAP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso Comune

4. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle Istituzioni sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

5. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso di Istituzioni che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto per almeno tre esercizi consecutivi, l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, su richiesta dell'Istituzione medesima o d'ufficio o su segnalazione del Comune ove ha sede legale la

stessa Istituzione, dispone la messa in liquidazione dell'ente.

6. Per la liquidazione, l'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, con procedura di evidenza pubblica, nomina uno o tre commissari liquidatori liberi professionisti, esperti in materia, di cui uno iscritto all'Albo degli Ingegneri ed Architetti, uno a quello dei Commercialisti, uno a quelli degli Avvocati o Società specializza-te nella revisione, contabilità, consulenza, servizi fiscali e tributari, legali e amministrativi.

7. I beni immobili delle Istituzioni in liquidazione, sono posti in vendita con evidenza pubblica, previo esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune e della Regione, mentre gli immobili destinati al culto sono devoluti alla Chiesa cattolica. Qualora la volontà testamentaria o l'atto di fondazione delle Istituzioni stabiliscano che, in caso di cessazione dell'attività, i beni immobili conferiti debbano rientrare in possesso degli eredi del fondatore, questi o il saldo attivo netto realizzato dalla loro liquidazione, sono trasferiti agli eredi dopo il soddisfo dei creditori.

8. L'eventuale saldo finale di liquidazione, ove nulla preveda l'atto costitutivo delle Istituzioni, confluisce in un apposito fondo regionale a gestione separata finalizzato:

a) al soddisfo dei creditori delle Istituzioni rimasti non soddisfatti a chiusura del-le altre procedure di liquidazione;

b) ad implementare il fondo di cui all'art. 18.

9. La determinazione delle percentuali di assegnazione per le finalità di cui alle lettere a) e b) è determinata con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Po-litiche Sociali e il Lavoro.

10. La Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liqui-dazione né delle obbligazioni assunte dalle Istituzioni a qualsiasi titolo.

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

**11. Nei casi di cui al comma 5, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404 attualmente in vigore.**

**12. L'applicazione del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione.**

Art. 4. Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica. Esse svolgono l'attività di gestione secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. L'A.S.A.P. subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della Istituzione trasformata.

3. Al fine di mantenere la propria identità ed il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle Ipab trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo Ipab con Asap.

4. Le Aziende, nell'ambito della loro autonomia, adottano tutti gli atti e i negozi anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.

5. Alle A.S.A.P. si applica il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

*La disciplina di cui all'art. 4 del ddl 308 viene ripresa in diverse parti del testo governativo del ddl 1023, che ne riprendono in sostanza il dettato. Tra le differenze più rilevanti vi è l'assenza dell'obbligo, per le nuove ASAP, del mantenimento della vecchia denominazione, di cui all'art. 4, co. 3 del testo della Commissione.*

*L'ampio rinvio dell'art. 7, co. 2, agli statuti delle ASAP con riferimento a requisiti e procedura di nomina dei componenti degli organi appare contrastante con la pervasiva disciplina della medesima materia, contenuta nelle successive disposizioni dell'articolato del Governo.*

*Infatti viene ripreso l'ampio rinvio allo statuto che realizza l'art. 6 del ddl 308, il quale tuttavia non dettava disposizioni rigide su composizione e procedura di nomina degli organi.*

*Si segnala la scarsa chiarezza del comma 5 dell'art. 7, laddove prevede che l'ambito territoriale di attività dell'ASAP è "di regola" quello del distretto socio sanitario di appartenenza, visto che non è chiaro quale dovrebbe essere il rapporto tra regola ed eccezione, e se i singoli statuti possono derogare a tale principio.*

Art. 6. Co. 1 Disposizioni comuni

1. Le Istituzioni riordinate in ASAP o in persone giuridiche private conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche dalle quali derivano.

Art. 7. Autonomia e organizzazione

1. Le ASAP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e

amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e **tecnica** e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, al rispetto dell'equilibrio di bilancio e **sono sottoposte alla vigilanza della Regione e operano con criteri imprenditoriali.**

2. L'autonomia delle ASAP è disciplinata nello statuto, che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le ASAP adottano, altresì, i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, in forma diretta ovvero a mezzo di convenzione. Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle tavole di fondazione dell'ente, definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, ed è deliberato dall'ente in base ad **un modello predisposto dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.**

**3. Lo statuto dell'ASAP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.**

4. L'organizzazione e l'attività delle ASAP si conformano:

a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;

b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni;

c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall'azione amministrativa. La denominazione dell'ASAP in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "Azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASAP".

**5. L'ambito territoriale di attività è di regola rappresentato dal distretto socio sanitario nel quale è incluso il Comune ove ha sede l'ASAP.**

Art. 5. Partecipazione al sistema integrato dei servizi socio-sanitari ed educativi

1. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi.

2. Le A.S.A.P. partecipano, anche tramite le loro associazioni più rappresentative, alla programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona a livello regionale e distrettuale, nonché all'approvazione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari.

3. La Regione determina gli standard strutturali ed organizzativi per ciascuna attività socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, prevedendo l'incremento annuale delle tariffe, in ragione dell'aumento del costo della vita stabilito dall'ISTAT, degli incrementi retributivi del personale e degli effettivi costi di gestione.

*L'art. 5 del ddl 308 è in gran parte ripreso dall'art. 8 del ddl. governativo.*

*Differenza sostanziale è la previsione di una periodicità triennale della revisione delle tariffe da parte della Regione, in luogo della previsione di un incremento annuale.*

*Il comma 4 dell'art. 8 del ddl governativo ha contenuto analogo all'art. 19 del ddl 308, al quale si rinvia per un confronto.*

Art. 8. Partecipazione al sistema integrato dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

1. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e formativi.

2. Le ASAP partecipano, anche tramite le loro associazioni più rappresentative, alla programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona a livello regionale e distrettuale, nonché all'approvazione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari.

3. La Regione determina gli standard strutturali ed organizzativi per ciascuna attività socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, prevedendo **la revisione periodica, decorso almeno un triennio, delle tariffe,** tenendo conto dell'aumento del costo della vita, degli incrementi retributivi del personale e dei costi di gestione.

4. L'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro definisce una convenzione tipo, emanata previa intesa con l'Assessorato regionale della Salute, per l'integrazione socio sanitaria che individua e

Disegno di legge n. 308-47-188-193-378-1023	Disegno di legge n. 1023
	disciplina i contratti di servizio, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, nonché il ruolo degli enti, del Comune e dell'ASP, determinando anche il relativo sistema tariffario, i pertinenti oneri a carico dei medesimi, le quote di compartecipazione e il principio dell'avvalimento diretto da parte dei soggetti affidatari dei servizi delle attività rese dalle ASAP a parità di condizioni e fino alla concorrenza della ricettività autorizzata e disponibile, con possibilità di assegnare lo svolgimento di ulteriori servizi. <i>[previsione analoga si trova all'art. 19 del ddl 308]</i>
<p>Art. 6. Organi</p> <p>1. All'Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione, dai poteri di gestione.</p> <p>2. Lo statuto disciplina l'organizzazione dell'Azienda, l'ambito di attività, la composizione degli organi, le funzioni, le modalità ed i requisiti di nomina, la durata in carica e le incompatibilità, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente titolo.</p> <p>3. Sono organi dell'Azienda :</p> <p>a) di governo e indirizzo politico-amministrativo:</p> <p>1) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>2) il Presidente;</p> <p>3) l'Assemblea dei soci per quelle di derivazione associativa;</p> <p>b) di gestione:</p> <p>1) il Direttore;</p> <p>c) di revisione e controllo:</p> <p>1) il Collegio dei revisori contabili;</p> <p>2) l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.</p> <p>4. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.</p>	<p><i>Sotto il profilo della disciplina dello Statuto, il ddl governativo prevede, innovativamente rispetto al ddl 308, l'esistenza di un modello di Statuto, che deve essere predisposto dall'Assessorato. Inoltre lo Statuto è approvato dal medesimo Assessore, e non dal Presidente della Regione come nel ddl. 308 (che pure prevede la proposta dell'Assessore). Sotto il profilo degli organi, manca nel ddl governativo l'Assemblea dei soci.</i></p> <p><i>L'affermazione dell'art. 7 ddl 1023 per cui lo statuto "definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento" non appare coerente con la disciplina concreta degli organi da parte del ddl medesimo, che lascia pochissimo spazio alla disciplina statutaria.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda i controlli, nel ddl governativo si rinviene un rinvio ai controlli già previsti per le IPAB dalla l.r. 10/1999, per cui sono soggetti al controllo dell'Assessorato:</i></p> <p><i>a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;</i></p> <p><i>b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;</i></p> <p><i>c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;</i></p> <p><i>d) modifiche allo statuto.</i></p> <p><i>Si segnala, con riferimento all'approvazione dello statuto e delle relative modifiche, la contraddittorietà tra la disciplina specifica di cui all'art. 7 co. 3 del ddl 1023 e il rinvio alla procedura della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, articolo 68, commi 3 e 4. Infatti quest'ultimo articolo prevede una procedura di controllo</i></p>

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

5. La deliberazione di approvazione dello statuto dell'Azienda e quelle relative alle sue modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

6. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e le determinazioni del presidente e del direttore, sono pubblicate sul sito web dell'Azienda, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità degli atti.

*diversa da quella individuata dal ddl 1023 nei successivi articoli.*

*Per un'analisi più completa sui controlli, si rinvia al commento all'art. 17 del ddl 308.*

Art.7

2. L'autonomia delle ASAP è disciplinata nello statuto, che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. **Le ASAP adottano, altresì, i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, in forma diretta ovvero a mezzo di convenzione.** Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle tavole di fondazione dell'ente, definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, **ed è deliberato dall'ente in base ad un modello predisposto dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.**

**3. Lo statuto dell'ASAP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.**

4. L'organizzazione e l'attività delle ASAP si conformano:

a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;

b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni;

**c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o**

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

**complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall'azione amministrativa.** La denominazione dell'ASAP in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "Azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASAP".

Art. 9

Organi delle ASAP

1. Gli organi delle ASAP sono:

a) di indirizzo politico-amministrativo:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

*[manca l'assemblea dei soci per quelli di origine associativa]*

b) di gestione:

1) il **soggetto apicale amministrativo**;

c) di controllo interno:

1) l'Organo di revisione.

2) l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, ove previsto ai sensi di legge.

2. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.

3. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e le determinazioni del Presidente e del soggetto apicale amministrativo, sono pubblicate sul sito web dell'Azienda, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità degli atti.

4. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.

5. Alle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, dal Presidente e dal soggetto apicale amministrativo delle ASAP **si applicano le disposizioni della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, articolo 68, commi 3 e 4.**

*[Secondo l'art. 68 della l.r. n. 10/1999 sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:*

*a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;*

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

*b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;*  
*c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;*  
*d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.]*

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione, il presidente, l'assemblea dei soci

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi e dei regolamenti; adotta lo statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, adotta la dotazione organica dell'Azienda, delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili e le proposte di convenzione con soggetti pubblici e privati, nomina il direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da tre o cinque membri, secondo quanto previsto nello statuto, nel rispetto delle tavole fondative.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.S.A.P. e la rappresenta in giudizio. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

4. Nelle aziende di provenienza associativa è istituita, con modalità disciplinate dallo statuto, l'assemblea dei rappresentanti degli enti e dei soggetti portatori di interessi originari, previsti nelle Tavole di fondazione e negli statuti originari delle istituzioni trasformate, con

*Il ddl governativo presenta una disciplina più dettagliata degli organi, sia sotto il profilo della procedura di nomina che dei compiti. Tali aspetti nell'assetto individuato nel ddl parlamentare rimangono in larga parte a disposizione degli statuti o delle tavole fondative. Da verificare se l'assetto particolarmente rigido individuato dal ddl governativo possa ritenersi compatibile con le tavole fondative.*

*Manca, nel ddl governativo, l'Assemblea dei soci, e tuttavia è prevista la presenza di due componenti aggiuntivi per analoghe finalità di rappresentanza dei portatori di interessi originali, presenza prevista dall'art. 10, co. 2, lett.d) del ddl 1023.*

*Tuttavia, appare problematica l'apparente estensione a questi due componenti di alcune previsioni che dovrebbero riguardare tutti i soggetti del consiglio di amministrazione nel testo governativo: la richiesta per la nomina dei requisiti soggettivi di cui alla l.r. 19/1997, il limite dei due mandati, la possibilità di operare "senza obbligo di mandato" inteso come esercizio della carica in piena autonomia rispetto a chi ha effettuato la nomina.*

*Si segnala che il co. 5 dell'art. 10 è ripetitivo del successivo art. 10 co. 1 lett. g).*

Art. 10.  
Consiglio di Amministrazione e Presidente

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

funzioni consultive, composta da tanti membri quante sono le rappresentanze.

1. Il Consiglio di amministrazione delle ASAP si compone di **tre membri**, compreso il Presidente. **È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri, esclusivamente per assicurare la rappresentanza di ulteriori soggetti portatori di interessi originari, così come individuata dalle tavole di fondazione.**

2. Il Consiglio di amministrazione delle ASAP ha durata quinquennale; **i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro e sono così designati:**

**a) un componente dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, con funzioni di Presidente;**

**b) un componente dall'Assessore regionale per la Salute;**

**c) un componente dal Sindaco del Comune ove ha sede legale l'ASAP;**

*[Nel ddl 308 l'art. 6 co. 2 prevede che sia lo Statuto a dettare modalità e requisiti della nomina]*

**d) due componenti da parte dei soggetti portatori di interessi originari in caso di Consiglio di amministrazione composto da cinque membri ai sensi del secondo periodo del comma 1.**

*[Nel ddl 308 e' prevista, a tutela dei portatori di interessi, l'assemblea dei rappresentanti con soggetti portatori di interessi]*

3. **Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 19, con particolare esperienza in materia socio sanitaria, socio assistenziale e socio educativa.**

*[Si rinvia alla l.r. 19/1997, che disciplina i requisiti di nomina rispetto agli "organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici". ]*

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

4. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ASAP e ha la rappresenta in giudizio, vigila sul buon andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. **Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano per età.**

5. Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in conformità alle vigenti norme in materia, per il controllo di gestione e strategico e per la valutazione del personale. *[Ripetitivo dell'art. 9, co. 5, del ddl 308]*

**6. I componenti del Consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.**

7. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro provvede alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. *[disciplina analoga è prevista all'art. 18 del ddl 308]*

**8. Le indennità, i compensi o gettoni, nonché i rimborsi spese spettanti ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASAP sono stabiliti nei relativi statuti, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e sono posti a carico delle ASAP medesime senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

**9. L'applicazione del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione.**

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

Art. 11.

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e in particolare:

a) approva lo statuto e le relative modifiche;

b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;

**c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;**

d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;

f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;

g) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in conformità alle vigenti norme in materia, per il controllo di gestione e strategico e per la valutazione del personale, compreso il direttore;

h) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASAP su proposta del Direttore;

i) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione ed acquisto di beni immobili **nel rispetto dei principi e delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 16;**

**l) approva le proposte di contratti di servizio di cui all'articolo 12, comma 3;**

m) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;

	<b><u>n) nomina il vicepresidente, ove previsto dallo statuto.</u></b>
<p>Art. 8. Il direttore</p> <p>1. Il direttore ha la responsabilità dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti realizzativi dei programmi e progetti e dei relativi risultati.</p> <p>2. Il direttore è nominato con atto motivato tra i dipendenti dell'Azienda, anche non appartenenti alla qualifica dirigenziale, sulla base dei criteri definiti dallo statuto in relazione all'esperienza professionale e tecnica. In mancanza di dipendenti che abbiano i requisiti di cui al primo periodo, il direttore può essere nominato al di fuori della dotazione organica tra soggetti dotati della necessaria esperienza professionale e tecnica.</p> <p>3. Il rapporto di lavoro del direttore ha una durata determinata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In caso di decadenza del consiglio di amministrazione, il direttore resta in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, che può nominare un nuovo direttore entro trenta giorni. In mancanza della nomina, il direttore è confermato nella carica. Il trattamento economico del direttore è stabilito dal consiglio di amministrazione in misura non superiore a quello previsto per i funzionari direttivi degli enti locali secondo il contratto collettivo di riferimento.</p> <p>4. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione ovvero di mancato raggiungimento degli obiettivi, l'incarico di direttore può essere revocato dal consiglio di amministrazione con atto motivato.</p>	<p><i>Il ddl governativo presenta una disciplina più dettagliata della procedura di nomina, anche questa lasciata alla normativa interna.</i></p> <p><i>Il medesimo ddl si riferisce non ad un direttore ma al "soggetto apicale" per ricomprendere nella sua disciplina, oltre che il direttore, anche la figura di segretario generale. Si segnala, tuttavia, che in diverse parti del ddl si rinvia alla sola figura del direttore, e non del soggetto apicale amministrativo.</i></p> <p><i>Con riferimento ai requisiti di nomina del soggetto apicale, si segnala la scarsa chiarezza dell'art. 12, co. 1 del ddl governativo. Esso infatti non chiarisce se la qualità di dirigente o del funzionario direttivo, requisito per la nomina a vertice amministrativo, debba riferirsi a soggetti dipendenti dell'ASAP medesima o dell'amministrazione regionale. Il secondo ed ultimo periodo del medesimo comma è di difficile lettura, poiché non si comprende se l'espressione "la nomina a dirigente o funzionario dell'ASAP" si riferisca anch'essa alla figura del vertice amministrativo, o se vi sia un riferimento alla nomina di altri dipendenti dell'ASAP.</i></p> <p><i>Infine, viene inserita una misura transitoria non presente nel testo in Commissione, che permette al direttore uscente di potere esercitare i relativi poteri fino alla nomina di un soggetto attraverso la procedura individuata dalla disposizione.</i></p> <p>Art. 12 Soggetto apicale amministrativo</p> <p>1. La gestione dell'ASAP è affidata, tenuto conto della sostenibilità finanziaria dei relativi oneri, ad un soggetto apicale amministrativo che, sulla scorta delle dimensioni dell'Azienda medesima e dei relativi bilanci, può essere un dirigente o un funzionario direttivo, <b><u>nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica. Per la nomina a dirigente o funzionario dell'ASAP sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea, o di laurea magistrale o specialistica e, rispettivamente, una comprovata esperienza professionale e funzionale almeno quinquennale o triennale,</u></b></p>

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

**adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.**

**2. Il rapporto di lavoro del soggetto apicale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, il cui schema-tipo è predisposto dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e il Lavoro. Allo stesso competono gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell'azienda.**

3. Il soggetto apicale individuato ai sensi dei commi precedenti cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari e proposte di contratti di servizi esterni. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio; **svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'ASAP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti alle proprie competenze.** L'esito negativo della valutazione del suo operato è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di vertice da parte del Consiglio di amministrazione.

**4. In sede di prima applicazione, il personale in servizio che ricopre la posizione giuridico funzionale di direttore o di segretario dell'Istituzione continua, secondo il contratto in vigore e in via transitoria, ad esercitare le relative funzioni sino al conferimento dei nuovi incarichi.**

Art. 9. Organi di revisione e controllo

1. In ciascuna azienda è costituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre soggetti residenti in Sicilia, individuati dall'Azienda con le modalità di cui al comma 2.

*Il ddl governativo non individua una procedura analitica di estrazione a sorte per la nomina dei revisori, come invece si rinviene nel ddl 308, lasciando la scelta discrezionale ad un decreto Assessoriale.*

2. I revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'Azienda.

3. A tal fine un componente, che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale e due componenti sono scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbiano richiesto di partecipare alla procedura.

4. Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l'Azienda, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un componente del collegio, l'Azienda emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla rinuncia o dalla cessazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in conformità alle vigenti norme in materia, per il controllo di gestione e strategico e per la valutazione del personale, compreso il direttore.

*Diversi sono i requisiti, dato che il ddl governativo non include nella platea dei nominabili "gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23". Non vengono considerati quindi nominabili commercialisti o esperti contabili che, pure avendo i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei revisori degli enti locali, non sono iscritti a tale elenco.*

*Vi è un maggiore dettaglio nell'individuazione dei compiti dell'organo di revisione, non enucleati nel testo esaminato in Commissione.*

*Nel ddl governativo si prevede la possibilità di un revisore monocratico, assente nel testo attualmente in esame in Commissione.*

#### Art. 13. Organo di revisione

1. Presso l'ASAP è costituito un organo di revisione legale dei conti, nominato con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, **composto da uno o tre membri sulla base dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge**, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

**2. L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASAP.**

**3. L'Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, verifica l'amministrazione dell'ASAP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.**

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

**4. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti.**

**5. L'Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.**

**6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'ASAP, l'Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione informando anche il competente Assessorato regionale.**

**7. L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all'immediata sostituzione. Al revisore spetta un'indennità omnicomprensiva, oltre al rimborso delle spese dei viaggi effettuati, fissata con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, posta a carico dell'ASAP, senza comporta-re nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

Art. 10. Regime contabile

1. Alle Aziende di servizi alla persona si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali di natura sociale dell'azienda.

3. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le Aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro i due esercizi successivi, dandone apposita comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. A tal fine, le Aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le Aziende possono ricorrere, previa

*Sotto il profilo del regime contabile il ddl governativo si distingue per la previsione di un avvio non immediato ma differito del nuovo regime. Si segnala che la natura problematica e le difficoltà interpretative dell'inciso "ove compatibile" come premessa al rinvio al d.lgs 118/2011.*

Art. 15. Regime contabile

1. Alle Aziende di servizi alla persona si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **ove compatibili e, in relazione ai tempi necessari per il compimento delle procedure di trasformazione, esse trovano attuazione a partire dal triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.**

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

autorizzazione regionale, alla vendita di beni patrimoniali disponibili, utilizzando per il ripianamento e/o per attività gestionali non più del 50% del ricavato. Nei casi di cui al presente comma, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro convoca, in un apposito tavolo tecnico, l'Azienda interessata, l'ASP ed il Comune o i Comuni del Distretto socio-sanitario ove insiste l'A.S.A.P. al fine di verificare la corrispondenza tra l'effettiva erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed i risultati raggiunti dall'Azienda per garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Azienda medesima.

2. Gli avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali e/o **per il risanamento delle passività pregresse**, al perseguimento degli scopi istituzionali di natura sociale dell'azienda.

3. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le Aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo **entro i tre esercizi successivi**, dandone appo-sita comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. A tal fine, le Aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le Aziende possono ricorrere, previa autorizzazione regionale, alla vendita di beni patrimoniali disponibili, utilizzando per il ripianamento e/o per attività gestionali non più del 50% del ricavato. Nei casi di cui al presente comma, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con-voca, in un apposito tavolo tecnico, l'Azienda interessata, l'ASP ed il Comune o i Comuni del Distretto socio-sanitario ove insiste l'A.S.A.P. al fine di verificare la corrispondenza tra l'effettiva erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed i risultati ottenuti dall'Azienda per garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Azienda medesima.

#### Art. 11. Personale

1. Fermo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 3, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dall'art. 11 del decreto legislativo 04/05/2001, n. 207, nonché dalle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche- e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

2. Le Aziende determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio

*La differenza più rilevante nel ddl governativo sotto il profilo del personale è la previsione di una procedura di mobilità collettiva del personale, assente nel testo del ddl 308 e prevista all'art. 6 del ddl 1023.*

*La procedura presenta tuttavia diversi profili di criticità.*

*All'art. 6 del ddl 1023 si prevede di far confluire il personale assunto con concorso delle Ipab estinte o in liquidazione in una lista unica di mobilità ad esaurimento. Analoga previsione è prevista all'art. 17 co. 2 (e all'art. 6, co. 4) per il personale delle ASAP derivanti da precedenti IPAB.*

*Si prevede le medesime ASAP, le aziende regionali ed Enti sottoposti a controllo regionale, tutela e/o vigilanza, gli Enti locali, le ASP attingono, prima di procedere a bandire i concorsi, a tali liste di mobilità.*

*Il ddl 1023 appare tuttavia contraddittorio nella parte in cui, da un lato, prevede tale procedura di mobilità in caso di estinzione o liquidazione, e*

dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO.

3. Al personale dipendente delle Aziende, si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

4. Le A.S.A.P., per temporanee esigenze connesse ai servizi di assistenza agli utenti e/o per garantire adeguati livelli di standard qualitativi, in particolari periodi e/o fasce orarie di maggiore criticità e nell'ottica delle politiche di contenimento della spesa del personale, possono utilizzare contratti di lavoro flessibile, secondo la normativa vigente.

5. Le Aziende possono avvalersi di personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con ordini e congregazioni religiose e/o con associazioni di volontariato. I volontari, tuttavia, non possono essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dagli standard organizzativi.

*dall'altro lato prevede all'art. 5, co. 3 che l'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro individui il destinatario delle risorse umane (oltre che patrimoniali e finanziarie) dell'IPAB estinta, di regola in altra IPAB o ASAP con finalità analoghe e sede nello stesso Comune. Occorrerebbe pertanto un chiarimento sui rapporti tra quest'ultima previsione e quella sulle c.d. liste di mobilità per comprendere la sorte del personale in caso di estinzione dell'ente, anche alla luce di quanto affermato in materia dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 135 del 2020. È assente, nel testo del Governo, una previsione analoga al comma 5 dell'art. 11 del ddl 308, in materia di lavoro di religiosi e volontari nelle Aziende.*

#### Art. 17. Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti dalle ASAP ha natura privatistica ed è disciplinato dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

**2. Nel caso di estinzione o liquidazione dell'ASAP, al personale proveniente dalle Istituzioni trasformate in ASAP, assunto attraverso una selezione pubblica, si applica il procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge.**

3. Le Aziende determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO.

4. Al **personale già assunto dalle Istituzioni trasformate in ASAP** nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si continuano ad applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

5. Le ASAP, per temporanee esigenze connesse ai servizi di assistenza agli utenti e/o per garantire adeguati livelli di standard qualitativi, in particolari

periodi e/o fasce orarie di maggiore criticità e nell'ottica delle politiche di contenimento della spesa del personale, possono utilizzare contratti di lavoro flessibile, secondo la normativa vigente.

**6. Le ASAP, prima di procedere ad ulteriori assunzioni di personale, devono avvalersi del personale inserito nella lista unica di mobilità proveniente dalle Istituzioni oggetto della procedura di estinzione o liquidazione di cui all'articolo 5, secondo una graduatoria stilata con criteri che saranno determinati di concerto alle organizzazioni sindacali.**

Art. 5, co. 3.

**3. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale, con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, che provvede, altresì, ad individuare, nel ri-spetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato in altra Istituzione in via di trasformazione o già trasformata in ASAP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso Comune**

Art. 6, Disposizioni comuni

2. La trasformazione delle Istituzioni in ASAP, anche mediante fusione ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente **che alla data di entrata in vigore della legge abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.** Al personale dipendente in servizio all'atto della trasformazione continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere, conservando la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata all'atto della trasformazione. Eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza **e,**

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

**comunque, nelle more del completamento della procedura di trasformazione, ove dovesse rilevarsi la necessità per l'effettuazione di servizi in essere, l'Istituzione può disporre la prosecuzione degli stessi rapporti di lavoro a tempo determinato sino all'effettivo avvio dell'ASAP, purché i relativi oneri siano iscritti in bilancio e sentite le organizzazioni sindacali.**

**3. Compatibilmente con le norme vigenti, il personale delle Istituzioni estinte o messe in liquidazione ai sensi del precedente articolo 5, che abbia superato una pubblica selezione confluisce, a far data dall'approvazione della presente legge, in una lista unica di mobilità ad esaurimento. Nella fase di applicazione dell'articolo 17, comma 6, allo stesso continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata, acquisita nel corso dell'attività lavorativa svolta presso l'Istituzione estinta e/o inattiva. Le aziende regionali ed Enti sottoposti a controllo regionale, tutela e/o vigilanza, gli Enti locali, le ASP attingono, prima di procedere a bandire i concorsi, al personale presente nella lista unica di mobilità.**

**4. In caso di estinzione dell'ASAP, al personale originariamente assunto da una Istituzione con procedura concorsuale e poi transitato all'ASAP medesima in forza della trasformazione di cui all'articolo 3 della presente legge, si applica il procedimento previsto dal precedente comma 3.**

Art. 12. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione, le Istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, evidenziando gli

*Nel ddl 1023 la disciplina è sostanzialmente coincidente a quella del patrimonio nel ddl 308, tuttavia si aggiunge un diritto di prelazione sui beni dismessi a favore di Regione e Comune.*

Art. 16. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti

immobili che abbiano particolare pregio artistico e per i quali si rendono necessari interventi di restauro.

3. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio ispirandosi ai seguenti principi:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico;

c) indisponibilità dei beni destinati, prevalentemente, allo svolgimento delle attività statutarie ed alla erogazione dei servizi.

4. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione ed, eventuale, dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, da sottoporre ad approvazione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione, le Istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, evidenziando gli immobili che abbiano particolare pregio artistico e per i quali si rendono necessari interventi di restauro.

3. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio ispirandosi ai seguenti principi:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico;

c) indisponibilità dei beni destinati, prevalentemente, allo svolgimento delle attività statutarie ed alla erogazione di servizi.

4. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività, predispone **e aggiorna** un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione ed eventuale dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, da sottoporre ad approvazione dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. **In caso di dismissione, anche ai fini conservativi del patrimonio immobiliare avente rilevante valore storico, artistico e monumentale, è riconosciuto il diritto di prelazione alla Regione e, ove dalla stessa non esercitato, al Comune dove ha sede l'ASAP.**

Art. 13. Piano di risanamento finanziario

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona devono procedere alla copertura delle esposizioni debitorie accertate alla data della trasformazione, predisponendo apposito piano di risanamento finanziario aziendale. Il piano di risanamento non può avere durata superiore a dieci anni.

2. Il piano aziendale di risanamento finanziario, approvato con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del

*Il ddl 1023 contempla un piano di risanamento finanziario analogo a quello del ddl 308, differenziandosene sotto il profilo della durata, perché non prevede una durata decennale ma triennale, seppure prorogabile.*

*Il fondo transitorio di cui all'art. 13, co. 3, del ddl 308 corrisponde in parte quello dell'art. 18 del ddl governativo. Entrambi hanno natura transitoria e la finalità di accompagnare il piano di risanamento finanziario. Tuttavia mentre il primo ha l'esclusivo fine di "contribuire al ripianamento delle esposizioni debitorie", il secondo ha finalità più*

lavoro, è predisposto con riguardo a nuove entrate, alla contrazione delle spese e ad eventuali dismissioni di beni patrimoniali disponibili, non direttamente utilizzabili per le attività dell'Azienda.

3. Al fine di contribuire al ripianamento delle esposizioni debitorie delle Aziende pubbliche di Servizi Alla Persona, accertate alla data dell'avvenuta trasformazione, è istituito, per il quinquennio 2018-2022, un fondo transitorio di 5 milioni di euro annui. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito operante nel territorio della Regione per l'utilizzo del fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2018, per l'importo di 5 milioni di euro mediante la disponibilità della Missione 1, Programma 7 (cap.183306). Per l'esercizio finanziario 2019 e successivi, si provvede nell'ambito della manovra definita con legge finanziaria per il ciascun anno, sino al 2022.

5. Nel caso in cui le risorse di cui al comma 4 risultino insufficienti, per il risanamento delle Aziende il fondo di cui al comma 3 è aumentato di 3.000 migliaia di euro.

6. Gli organi di amministrazione delle Istituzioni, nelle more della trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita deliberazione di ricognizione della sussistenza di obbligazioni pregresse risultanti da impegni assunti o da atti certi che dopo la pubblicazione, per 15 giorni, sul sito dell'Azienda ed all'Albo Pretorio del comune dove ha sede l'Azienda, deve essere trasmessa all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che provvede al controllo e all'accertamento dei dati, mediante apposito tavolo tecnico composto da funzionari del medesimo assessorato e da funzionari dell'Assessorato regionale dell'economia.

*ampie ("agevolare la soluzione delle criticità delle Istituzioni trasformate in ASAP favorendone il rilancio attraverso l'adozione di piani di risanamento del bilancio, anche mediante l'adeguamento agli standard strutturali e operativi finalizzati all'espletamento delle nuove attività").*

Art. 18 Fondo per l'efficientamento dei servizi

1. Le ASAP devono procedere alla copertura delle esposizioni debitorie accertate alla data della trasformazione predisponendo apposito piano di risanamento finanziario aziendale che includa anche la programmazione della valorizzazione del patrimonio immobiliare. **Il piano di risanamento ha durata di tre anni ed è prorogabile, su richiesta motivata dell'ASAP medesima, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per un ulteriore triennio.**

2. Tale piano deve tenere conto della contrazione e razionalizzazione delle spese, delle dismissioni di beni patrimoniali disponibili non direttamente utilizzabili per le attività dell'Azienda, delle nuove entrate, ivi compresi mutui, e deve essere presentato al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per la consequenziale approvazione, entro novanta giorni dalla trasformazione in ASAP.

**3. In fase di prima applicazione, al fine di agevolare la soluzione delle criticità delle Istituzioni trasformate in ASAP favorendone il rilancio attraverso l'adozione di piani di risanamento del bilancio, anche mediante l'adeguamento agli standard strutturali e operativi finalizzati all'espletamento delle nuove attività, è costituito presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro un fondo per l'efficientamento dei servizi con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l'esercizio finanziario 2021 e a 500 mila euro rispettivamente per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, cui si provvede con parte delle disponibilità derivanti dai Fondi globali (Missione 20, Programma 3, Capitolo n. 215704).**

Disegno di legge n. 308-47-188-193-378-1023	Disegno di legge n. 1023
<p>7. Qualora l’Azienda non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui al comma 6, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario.</p>	<p><b><u>4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, con proprio decreto, disciplina le modalità e i criteri per il riparto e il funzionamento del fondo alle ASAP.</u></b></p>
<p>Art. 14. Fondo unico per il funzionamento delle Aziende</p> <p>1. E' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, un Fondo unico per il funzionamento delle Aziende pubbliche di Servizi Alla Persona, la cui quantificazione è determinata annualmente con legge di bilancio, tenuto conto della necessità che le Aziende raggiungano l’equilibrio economico finanziario.</p> <p>2. L'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per la ripartizione del Fondo unico alle Aziende pubbliche di Servizi Alla Persona, tenendo conto dell'utenza effettivamente assistita, della mobilità del personale a tempo indeterminato proveniente da altre Istituzioni o Aziende a seguito di procedimenti di fusione, accorpamento o estinzione.</p> <p>3. Per il quinquennio 2019-2023 la spesa per la finalità del presente articolo è valutata in cinque milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle disponibilità della Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.</p>	<p><i>Nel ddl governativo manca una disposizione analoga a quella sul fondo per il funzionamento delle Aziende. Il fondo per l’efficientamento dei servizi, previsto all’art. 18 del ddl 1023, è parzialmente simile a quello di cui all’art. 14 del ddl 308 sotto il profilo delle finalità perseguite, ma se ne differenzia per presupposti, entità e durata, nonché per la natura transitoria del fondo di cui all’art. 18. Infatti mentre il fondo per il funzionamento ha natura permanente, il fondo per l’efficientamento ha natura temporanea e limitata alla fase di prima applicazione della legge, per il triennio 2021-2023.</i></p>
<p>Art. 15. Fondo di rotazione</p> <p>1. Al fine di agevolare il risanamento delle Aziende e di consentire una corretta ed adeguata gestione delle stesse, con il tempestivo pagamento degli stipendi al personale, delle utenze e delle fatture ai fornitori, è costituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e de lavoro un fondo di rotazione con un o stanziamento iniziale di 5 milioni di euro a far data dal 2019. Lo stanziamento della somma occorrente è disposta</p>	<p><i>Nel ddl governativo manca una disposizione analoga.</i></p>

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

2. Al fondo possono accedere le Aziende che dopo sei mesi dall'emissione delle fatture e/o note contabili, non hanno ancora ricevuto i pagamenti da parte dei Comuni o delle Aziende Sanitarie Provinciali, relative alle rette di ricovero, previa cessione del credito maturato.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con proprio decreto disciplina le modalità di funzionamento del fondo.

Art. 16. Avvalimento

1. Le Istituzioni possono avvalersi degli uffici regionali, delle agenzie, delle società e degli enti della Regione nonché degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento iscritti nell'apposito registro ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 per l'attuazione delle procedure di trasformazione previste dalla presente legge e per la predisposizione dei piani di risanamento.

*Nel ddl governativo manca una disposizione analoga.*

Art. 17. Vigilanza e controllo sulle Aziende

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi, il competente servizio dell'Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, esercita la vigilanza ed il controllo sulle Aziende.

2. Le A.S.A.P. per le finalità di cui al presente articolo, trasmettono annualmente al Servizio regionale competente:

a) il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale;

b) il conto consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.

*Il ddl governativo individua con maggiore dettaglio l'oggetto e la natura del controllo, che avviene sia sull'attività che sui singoli atti.*

*Per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo, non vi sono differenze di rilievo, a parte la previsione di un controllo sui regolamenti e sugli atti di dismissione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 14 del testo governativo. Con riferimento agli immobili, nel testo del ddl 308 è presente solo un obbligo di predisporre un apposito piano dove siano indicate le dismissioni immobiliari.*

*Occorre tenere presente nel ddl 308 sono presenti altre disposizioni in materia di controllo in articoli diversi:*

- *La deliberazione di approvazione dello statuto dell'Azienda e quelle relative alle sue modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della famiglia,*

*delle politiche sociali e del lavoro. (art. 6, co. 5 ddl 308).*

- *4. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione ed, eventuale, dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, da sottoporre ad approvazione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. (art. 12, co. 4 del ddl 308).*

*Si segnala, con riferimento all'approvazione dello statuto e delle relative modifiche, la contraddittorietà tra la disciplina procedurale specifica di cui all'art. 7 co. 3 del ddl 1023 e il rinvio alla procedura della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, articolo 68, commi 3 e 4. Occorrerebbe quindi limitare il rinvio a quest'ultima disposizione solo per il controllo degli atti diversi dallo statuto.*

*Occorrerebbe chiarire meglio la portata della collaborazione di cui al comma 4 dell'art. 14 con Comuni, ASP e altri soggetti in materia di controlli.*

#### Art. 14. Vigilanza e controllo

1. L'Assessorato regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASAP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.

#### **2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita:**

**a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento delle stesse sia conforme alla normativa vigente, in particolare in materia di trasparenza, anticorruzione e appalti, nonché di contenimento della spesa, e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;**

**b) sui risultati di gestione. A tal fine, le ASAP trasmettono annualmente all'Assessorato di cui al comma 1 il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una**

**relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.**

**3. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASAP:**

**a) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche;**

**b) sugli atti di disposizione immobiliare.**

**4. Il Presidente della Regione, con il decreto di cui all'articolo 3, definisce le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo, prevedendo anche le modalità di collaborazione con i Comuni, le aziende sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.**

Art. 7 co. 3

**3. Lo statuto dell'ASAP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.**

Art. 9, co. 5, Organi delle ASAP

**5. Alle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, dal Presidente e dal soggetto apicale amministrativo delle ASAP si applicano le disposizioni della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, articolo 68, commi 3 e 4.ù**

*[ 3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:*

*a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;*

*b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;*

*c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;*

*d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro*

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

*adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni*

Art. 18. Commissariamento

1. Le dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con separati atti ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende, comportano lo scioglimento del Consiglio di amministrazione medesimo, disposto con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e la nomina di un commissario straordinario che assume la gestione dell'Azienda, sino all'insediamento del ricostituito Consiglio di amministrazione con oneri a carico dell'ente.

2. In caso di accertate irregolarità nella gestione o di gravi inadempienze del Consiglio di amministrazione delle Aziende, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro procede al commissariamento delle stesse con oneri a carico dell'ente.

3. I commissari sono nominati tra gli iscritti all'albo regionale, che verrà aggiornato annualmente, con le modalità ed i requisiti stabiliti con apposito bando dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

*Il ddl 1023 presenta una regolamentazione della procedura di commissariamento maggiormente dettagliata sotto il profilo delle cause del commissariamento, della procedura di nomina e dei compiti del commissario.*  
*Il ddl governativo prevede, all'art. 14 co. 5, un'elencazione più particolareggiata dei casi di commissariamento.*  
*Si prevede, nella procedura di commissariamento, una previa diffida non presente nel ddl 308.*  
*Appare eccessivamente rigorosa la previsione di cui al comma 7, che richiederebbe ai commissari gli stessi requisiti ordinariamente richiesti ai soggetti esterni all'amministrazione, ciò che renderebbe difficilmente nominabili soggetti all'interno dell'amministrazione regionale.*  
*Non è ben chiaro cosa si intenda al comma 6, laddove si prevede che "il consiglio di amministrazione resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo consiglio o all'insediamento del commissario straordinario", laddove il c.d.a. non potrebbe comunque essere ricostituito senza prima essersi insediato un commissario.*

Art. 14 co. 5 e ss., vigilanza e controllo

**5. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l'ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio, ovvero nelle altre ipotesi indicate dalla legge, la regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per**

**fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell'Asap.**

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5 con riferimento alle ipotesi ivi contemplate, l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario che assume la gestione dell'azienda sino all'insediamento del ricostituito consiglio di amministrazione con oneri a carico dell'ente, **il consiglio di amministrazione resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo consiglio o all'insediamento del commissario straordinario.**

**7. I commissari sono nominati tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto della l.r. 20 giugno 1997, n. 19 e ss.mm. e la l.r. 7 luglio 2020, n. 15.**

**8. Al commissario straordinario per le funzioni espletate può essere corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, oltre al rimborso delle spese dei viaggi effettuati, definita nel provvedimento di incarico.**

**9. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e gli obblighi riconosciuti al consiglio di amministrazione e assume il governo e l'amministrazione dell'Asap.**

**10. il commissario straordinario riferisce periodicamente all'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sullo stato degli adempimenti prescritti e provvede alla redazione di una relazione finale**

Art. 10 co. 7 Consiglio di amministrazione e presidente

7. le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. in tal caso, l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro provvede

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

	alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari.
<p>Art. 19.</p> <p>Sistema di convenzionamento ed integrazione socio-sanitaria</p> <p>1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali-, d'intesa con l'Assessorato alla Salute, approva una convenzione-tipo, per ciascuno dei servizi resi dalle A.S.A.P. e per l'integrazione socio-sanitaria, che individua e disciplina i servizi e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria ed i servizi e le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale; detta convenzione viene sottoscritta, congiuntamente, dall'A.S.A.P. , dai comuni interessati e dall'ASP.</p> <p>2. La convenzione-tipo stabilisce, in riferimento al sistema tariffario, la quota che ciascun soggetto, Comune e ASP, assume a proprio carico, ad integrazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi che l'utente è tenuto a versare al Comune e/o all'ASP, a seconda dell'Ente che ha autorizzato la prestazione.</p> <p>3. Al fine di perseguire significativi risparmi della spesa pubblica, i Comuni, le ASP e i Distretti socio-sanitari, nella gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, si avvalgono, prioritariamente, a parità di condizioni e fino alla concorrenza della ricettività autorizzata e disponibile, delle Aziende pubbliche di Servizi Alla Persona, alle quali possono affidare, altresì, ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni.</p> <p>4. Le A.S.A.P. che assistono soggetti non autosufficienti, affetti da patologie cronicodegenerative, non in regime convenzionale con i comuni, attivano, nei confronti delle ASP</p>	<p><i>La disposizione del ddl governativo corrispondente si limita a riprendere in parte i primi tre commi in materia di convenzioni, ma non presenta previsioni analoghe ai successivi commi dell'art. 19 del ddl 308.</i></p> <p><i>Manca, nel testo governativo, la previsione per cui la convenzione viene sottoscritta, congiuntamente, dall'ASAP, dai comuni interessati e dall'ASP.</i></p> <p><i>Inoltre il principio di avvalimento diretto viene inserito come elemento della convenzione, e non come regola vigente in via generale nei rapporti tra ASAP e ASP.</i></p> <p>Art. 8. Co. 4. Partecipazione al sistema integrato dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari</p> <p>4. L'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro definisce una convenzione tipo, emanata previa intesa con l'Assessorato regionale della Salute, per l'integrazione socio sanitaria che individua e disciplina i contratti di servizio, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, nonché il ruolo degli enti, del Comune e dell'ASP, determinando anche il relativo sistema tariffario, i pertinenti oneri a carico dei medesimi, le quote di compartecipazione e il principio dell'avvalimento diretto da parte dei soggetti affidatari dei servizi delle attività rese dalle ASAP a parità di condizioni e fino alla concorrenza della ricettività autorizzata e disponibile, con possibilità di assegnare lo svolgimento di ulteriori servizi.</p>

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

territorialmente competenti, la richiesta di integrazione della retta, che verrà parametrata sulla retta stabilita per il ricovero in casa di riposo o in Comunità alloggio, in proporzione al grado di invalidità del soggetto non autosufficiente, previa valutazione dell'U.V.G dell'ASP medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, gli oneri per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, unitamente a quelle infermieristiche e riabilitative, sono a carico dell'ASP, mentre le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, sono a carico dei Comuni. Sono, invece, a totale carico dell'ASP le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, di cui al comma 4 dell'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 229/1999.

6. Le Aziende, al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, assicurano i servizi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 ed essere destinatarie delle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 1 della medesima legge.

Art. 20. Controllo di attuazione e monitoraggio

1. L'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione che contenga una ricognizione aggiornata delle II.PP.A.B. presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori d'intervento, la situazione finanziaria, il patrimonio immobiliare ed i rapporti giuridici del personale in servizio.

2. L'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

*Nel ddl 1023 manca una clausola valutativa.*

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

legge, presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione che contenga una ricognizione aggiornata delle II.PP.A.B che hanno presentato domanda di trasformazione in A.S.A.P. o in persone giuridiche di diritto privato, il numero delle II.PP.A.B. effettivamente trasformante, le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione, il numero delle A.S.A.P. derivanti da fusione di II.PP.A.B., quelle estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio ed il personale.

TITOLO III Le associazioni e le fondazioni private

Art. 21. Trasformazione delle Istituzioni in persone giuridiche di diritto privato

1. Le istituzioni in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 e/o di quelli previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché quelle che non sono in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono alla loro trasformazione in Associazioni o Fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La trasformazione in persona giuridica di diritto privato si attua mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nel rispetto delle finalità statutarie originarie e delle tavole fondative, con atto pubblico contenente lo statuto.

3. Le Associazioni e le Fondazioni di cui al comma 1, assumono personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

4. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle Fondazioni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

*La trasformazione in enti privati avviene, nel ddl 1023, sulla base di un procedimento apparentemente volontario (le Istituzioni possono...). Tuttavia non è chiaro il rapporto con l'art. 3 del medesimo ddl, il quale prevede che le IPAB debbano o trasformarsi in ASAP o in ente privato, entro 60 giorni dall'approvazione del decreto presidenziale di cui al co. 2 dell'art. 3, e quest'ultimo dovrebbe a sua volta prevedere le IPAB che si trasformano ASAP.*

*Con riferimento ai requisiti della trasformazione, vi è l'esclusivo riferimento a quelli del DPCM del 16 febbraio 2020, mancando quelli alla l. 222/1985 (enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), nonché la categoria delle Istituzioni che non possono trasformarsi per carenza di requisiti in ASAP.*

*L'ultimo comma prevede un rinvio alle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del ddl 1023. In questo caso è però su base volontaria l'inserimento nelle liste del lavoratore, che in assenza di apposita opzione transita nel nuovo ente privato.*

*Occorrerebbe tuttavia precisare nella norma che tale procedura potrebbe riguardare solamente il personale assunto a seguito di procedure di selezione pubblica.*

*Non è pertinente il rinvio realizzato dall'art. 19, co. 2, al decreto presidenziale di cui all'art. 3 co. 2, il quale non prevede i requisiti per la trasformazione enti privati.*

TITOLO IV

Disposizioni sulle persone giuridiche di diritto privato

Art. 19. Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della Fondazione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente, ed un piano economico - finanziario triennale necessario per la gestione e la funzionalità dell'ente.

1. Le Istituzioni possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse sociale, qualora ricorrano i requisiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, e comunque, nel rispetto delle tavole di fondazione.

2. **La trasformazione** in persona giuridica di diritto privato, mediante deliberazione assunta dall'organo competente, previa attestazione della sussistenza dei requisiti di cui al decreto previsto all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle finalità statutarie originarie e delle tavole fondative, **è sottoposta all'approvazione dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.**

3. Le Associazioni e le Fondazioni di cui al comma 1, assumono personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

4. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle Fondazioni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

**5. Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art.6, comma 2, il personale in servizio presso l'Istituzione, può scegliere l'opzione di inserimento nella lista unica di mobilità di cui all'art.6, comma 3, prima del perfezionarsi della procedura di trasformazione.**

Art. 22. Patrimonio

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni.

2. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle

*La disciplina del patrimonio delle IPAB trasformate in enti privati è identica.*

Art. 20. Patrimonio

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni.

2. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla

Disegno di legge n. 308-47-188-193-378-1023	Disegno di legge n. 1023
tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.	redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali
<p>Art. 23. Personale</p> <p>1. La trasformazione delle II.PP.A.B. in Associazione o Fondazione di diritto privato non costituisce, in alcun modo, causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente in atto in servizio, che viene preso in carico assieme al patrimonio dell'I.P.A.B. trasformata in associazione o fondazione di diritto privato.</p> <p>2. Il personale dipendente in servizio all'atto della trasformazione, conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata all'atto della trasformazione.</p> <p>3. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.</p>	<p><i>Il ddl 1023 non prevede una disposizione apposita per il personale delle Istituzioni trasformate in enti privati. Tuttavia la disciplina generale di cui all'art. 6 ha delle previsioni analoghe a quelle del ddl 308.</i></p> <p><i>Si segnala la possibilità, su basi volontarie, che il personale dell'ente trasformato opti per essere collocato nelle apposite liste di mobilità.</i></p> <p>Art. 6. Co. 2 Disposizioni comuni</p> <p>2. La trasformazione delle Istituzioni in ASAP, anche mediante fusione ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore della legge abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al personale dipendente in servizio all'atto della trasformazione continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere, conservando la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata all'atto della trasformazione. Eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza e, comunque, nelle more del completamento della procedura di trasformazione, ove dovesse rilevarsi la necessità per l'effettuazione di servizi in essere, l'Istituzione può disporre la prosecuzione degli stessi rapporti di lavoro a tempo determinato sino all'effettivo avvio dell'ASAP, purché i relativi oneri siano iscritti in bilancio e sentite le organizzazioni sindacali.</p>
<p>Art. 24. Controllo e vigilanza</p> <p>1. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sulle II.PP.A.B. trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 04/05/2001 n. 207 e del codice civile.</p>	<p><i>Nel ddl governativo si chiarisce meglio il soggetto che deve realizzare le procedure di controllo successive alla trasformazione, l'Assessorato della famiglia. Si limita al quinquennio successivo rispetto alla trasformazione la trasmissione all'Assessorato di alcuni atti, in contrasto con la</i></p>

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle Tavole di fondazione delle Istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla Regione, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

*previsione dell'art. 18 del d.lgs 207/2001, peraltro oggetto di rinvio, che non individua tale termine.*

Art. 21. Disposizioni comuni alle Istituzioni trasformate in persone giuridiche di diritto privato

1. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sulle Istituzioni trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e del codice civile.

2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano **all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, oltre agli atti dovuti per legge, per almeno un quinquennio** anche quelli di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali, ai fini di un'adeguata verifica sul mantenimento delle finalità originarie previste dalle tavole di fondazione, dai testamenti e dagli atti di liberalità **nonché ai fini della cognizione sull'efficace valorizzazione del patrimonio originario dell'Istituzione.** La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

#### TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25.

Norme finali

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, alle Istituzioni riordinate in Aziende di servizi alla persona o in persone giuridiche private, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.

2. Alle Aziende di servizi alla persona si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,

*Il comma 1 dell'art. 22 del ddl 1023 corrisponde al comma 2 dell'art. 25 del ddl 308.*

*Il comma 2 dell'art. 22 del ddl 1023 corrisponde al comma 3 dell'art. 25 del ddl 308.*

*Il rinvio del comma 3 alla disciplina delle IPAB già esistente nelle leggi regionali precedenti è parzialmente coincidente con il rinvio effettuato dall'art. 25, co. 4 del ddl 308. Nel testo governativo disposizioni riferite alle IPAB vengono applicate anche alle ASAP, ma tale rinvio viene limitato attraverso l'inciso "ove compatibile".*

*Il comma*

*Nel ddl governativo manca il rinvio di cui al comma 1 del ddl 308 all'art. 6 del dpr 601/1973, ma quest'ultimo è ormai abrogato.*

*Manca inoltre la previsione sulla partecipazione dei rappresentanti delle IPAB nei diversi comitati e*

Disegno di legge n.  
308-47-188-193-378-1023

Disegno di legge n. 1023

comma 7, e all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 207/2001.

3. L'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 che estende alle II.PP.A.B. l'esenzione dall'imposta sulle attività produttive di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applica alle Istituzioni riordinate in Aziende.

4. Il riferimento alle II.PP.A.B. contenuto nelle leggi regionali vigenti si intende esteso alle Aziende di cui alla presente legge.

5. Le associazioni a rilevanza regionale che rappresentano gli interessi delle Aziende partecipano di diritto, mediante la designazione di due esperti, nel Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, ed in tutti i tavoli tecnici nei quali sono in discussione tematiche in campo socioassistenziale, socio-sanitario e socio-educativo.

6. I Consigli di amministrazione e i presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre dodici mesi dalla data di trasformazione delle istituzioni.

*tavoli tecnici, prevista dal co. 5 dell'art. 25 del ddl 308.*

#### TITOLO V Disposizioni finali

Art. 22.  
Norme finali e transitorie

1. Alle Aziende di servizi alla persona si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 e all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

2. L'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 che estende alle Istituzioni l'esenzione dall'imposta sulle attività produttive di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applica alle Istituzioni riordinate in Aziende.

3. Il riferimento alle Istituzioni contenuto nelle leggi regionali vigenti si intende esteso alle Aziende di cui alla presente legge, **ove compatibile**.

4. I Consigli di amministrazione e i presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre dodici mesi dalla data di trasformazione delle istituzioni.

Art. 26.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati, in quanto incompatibili con la presente legge:

a) gli articoli da 30 a 42 ,66 e 67 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;

c) l'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 71;

d) l'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

*L'intervento abrogativo dell'art. 23 del ddl 1023 è più limitato rispetto a quello del ddl 308.*

*L'intervento sulla legge regionale 22/1986 è più limitato, perché viene abrogato il titolo V della l.r. 22/1986 ricomprende gli artt. da 30 a 43 (quest'ultimo articolo, l'unico non abrogato dal ddl 308, relativo al potere di ampliamento delle piante organiche delle IPAB).*

*Non sono abrogate:*

- *Articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, relativo a sussidi straordinari per le istituzioni;*

- *Articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 71, in materia di contributi per le IPAB;*

Disegno di legge n. 308-47-188-193-378-1023	Disegno di legge n. 1023
	<p>- <i>L'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, in materia di integrazione della retta regionale per il ricovero degli anziani.</i></p> <p><i>Si tenga presente, tuttavia, che il ddl 1023 prevede l'applicazione alle ASAP della normativa sulle IPAB solo in quanto compatibile.</i></p> <p>Art. 23. Abrogazioni</p> <p>1. È abrogato il titolo V della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.</p>
<p>Art. 27.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	<p>Art. 24.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.</p> <p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Siciliana.</p>